

COMUNE DI SALICE SALENTINO  
Provincia di Lecce  
**IL REVISORE UNICO**

<b>Verbale n. 15 del 03/11/2022</b>	<b>Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/03/2022 avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024".</b>
-------------------------------------	---

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di novembre, il sottoscritto dott. Pietro Paolo D'Aprile, nominato Revisore Unico del Comune di Salice Salentino con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2020, ha acquisito a mezzo posta elettronica in pari data la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 03/11/2022 avente l'oggetto di cui sopra.

IL REVISORE UNICO

richiamato che l'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della legge 7 dicembre 2012 n. 213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), secondo cui l'organo di revisione esprime parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Vista la deliberazione n. 26 del 4.4.2022 con la quale, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 nei termini che seguono:

Assunzioni a tempo indeterminato

Anno 2022	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
	3	p.t. 50%	C	Istruttori amministrativi
	1	p.t. 50%	D	Istruttore direttivo tecnico

Con decorrenza dal 1° settembre 2022, incremento di n. 18 ore settimanali di servizio per n. 2 dipendenti di categoria C (Istruttore amministrativo)

Anno 2023	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
Non si prevedono al momento assunzioni				
Anno 2024	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
Non si prevedono al momento assunzioni				

**Considerato** che l'Ente può, in qualsiasi momento, modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, ove sopravvengano esigenze nuove, tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, ma anche modifiche normative che ne rendano possibile una riconsiderazione;

**Visti:**

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il co. 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «*anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145*»;

- il co. 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal co. 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in

bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche

applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

**Visto** il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020;

**Dato atto** che il Comune di Salice Salentino intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

**Considerati** i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Preso atto** che:

- con la deliberazione n. 114 del 24.10.2022, venendo incontro alle prospettate esigenze di natura personale, è stata accolta la richiesta prot. n. 5865 del 7.6.2022 dell'Avv. Maria Loredana Mele, dipendente di questo Ente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Istruttore Direttivo Cat. D - Capo del 1° settore "Affari generali e istituzionali – Risorse umane - Servizi demografici - Servizi Sociali", relativa al rilascio del nulla osta di massima al trasferimento ai fini della sua partecipazione ad una

procedura di mobilità esterna e volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, bandita dal Comune di Corigliano d'Otranto;

- con il medesimo atto è stato concesso alla stessa dipendente il nulla osta incondizionato e a tempo indeterminato al trasferimento per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, a far data dal 1.11.2022;

**Preso atto**, al fine di superare le rilevanti criticità e potenziare in modo adeguato l'organico dei Servizi Generali, dell'esigenza di reperire quanto prima idonea figura professionale, dotata di idoneo titolo di studio (laurea) mediante il ricorso ad una assunzione a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000, da destinare al Settore Affari Generali, cui conferire anche la titolarità di posizione organizzativa del settore medesimo;

**Valutata**, altresì, l'esigenza e l'utilità di apportare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa di n. 1 dipendente di Cat. C in servizio presso l'ufficio Segreteria/Affari Generali al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle effettive esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti procedimenti e atti amministrativi;

**Ritenuto**, pertanto, in funzioni degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, di ridefinire la programmazione del fabbisogno di personale modificando quanto previsto con la sopraccitata deliberazione n. 26/2022 nel seguente modo:

#### Assunzioni anno 2022

CAT.	N.	PROF PROFES.	SETTORE	MODALITÀ	COPERTURA	VALORE
C	3	Istruttori Amm. p-t 50%	Vari	scorr. grad.	Previa procedura di mobilità obbligatoria	33.059,12
D	1	Istr. Dir. Tec p-t 50%	Tecnico	scorr. grad./selezione pubblica		11.990,05
						<b>Totale 45.049,17</b>

#### ULTERIORI MISURE PROGRAMMATE ANNO 2022

- con decorrenza dal 1° dicembre 2022, incremento di n. 18 ore settimanali di servizio per n. 1 dipendente di categoria C (Istruttore amministrativo);

- con decorrenza dal 1° dicembre 2022, assunzione n. 1 unità a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000;

#### Assunzioni anno 2023:

**CAT. N. PROFILO PROFESSIONALE SETTORE MODALITÀ COPERTURA VALORE**

Non si prevedono al momento assunzioni

#### Assunzioni anno 2024:

**CAT. N. PROFILO PROFESSIONALE SETTORE MODALITÀ COPERTURA VALORE**

Non si prevedono al momento assunzioni

**Richiamati** i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

**Dato atto** che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2021);

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Salice Salentino appartiene alla fascia demografica E (popolazione al 31.12.2021: n. 7.925 abitanti);

- che, sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90%;

- che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021, il valore della soglia percentuale per il Comune di Salice Salentino è pari al 21,17%, come verificabile dal prospetto (All. 1), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che tale valore percentuale è sotto al valore soglia di virtuosità del 26,90% e, pertanto, il Comune di Salice Salentino si colloca nella prima fattispecie delle casistiche applicative "*Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato*";

**Verificato** che il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2022 risulta essere pari a € 1.451.039,00;

**Verificato**, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**Verificato**, infine, il rispetto del limite di spesa del personale (d.l. n. 90/2014, art. 3, co. 5bis) corrispondente alla media triennale 2011-2013 pari a € 1.408.307,77;

**Considerato**, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**Dato atto** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12.3.1999, n. 68;

**Vista** la deliberazione n. 32 del 15.3.2021 che ha approvato il Piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;

**Atteso** che l'Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12.2021 inferiore al valore medio definito dal DM 10 aprile 2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/159;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 137 del 20.12.2017;

**Richiamato** altresì il C.C.N.L. stipulato il 21.5.2018 per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

**Rilevato** che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 03.11.2022.

L'Organo di Revisione

